

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della normativa volta al riordino degli organismi collegiali istituiti all'interno della Pubblica Amministrazione, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto, al fine di raggiungere la riduzione della spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, la ricognizione ed il riordino degli stessi, anche mediante soppressione ed accorpamento.

Dalla eventuale mancata attuazione di tale disposto discendeva la soppressione ex lege dei menzionati organismi.

Il comma 2 del citato articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 ha, poi, previsto che si dovesse provvedere con regolamenti di delegificazione per gli organismi istituiti e disciplinati da leggi o regolamenti e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i restanti.

Tra i criteri indicati per il riordino era, altresì, previsto che il relativo provvedimento indicasse un termine di durata non superiore a tre anni, con la previsione che, alla scadenza, l'organismo sarebbe stato da intendersi automaticamente soppresso.

Peraltro, un'ulteriore disposizione al comma 2bis dello stesso articolo 29 ha introdotto una valutazione, da effettuarsi anteriormente alla data di scadenza dell'organismo in questione, della perdurante utilità dell'organismo stesso e conseguente possibilità di proroga.

Su tale ambito di normativa è, poi, intervenuto il disposto dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Tale ultimo articolo prevede, che: *"nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni"*, con ciò ulteriormente riducendo il periodo di vita dei menzionati organismi e affermando la volontà soppressiva degli stessi.

In fase di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si ritenne, per mere ragioni precauzionali, di sottoporre anche il Comitato nazionale per la



biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita alla procedura di riordino, pur in considerazione della sua peculiarità. Il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, il quale ha riordinato gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha quindi inserito all'art. 3, comma 1, lettera a) anche il Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita.

Una più attenta riflessione, successiva alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione I, con il parere n. 2358/2010, espresso nell'Adunanza del 19 maggio u.s., ha evidenziato le peculiarità del Comitato non solo relative alle proprie funzioni nell'ambito di precipue cognizioni specialistiche, ma anche in quanto organismo collegato all'attuazione di direttive ed accordi comunitari ed internazionali.

In particolare il Comitato è stato istituito dall'articolo 40, comma 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in attuazione delle direttive del Consiglio n. 90/219/CEE e 90/220/CEE.

Il citato disposto normativo ha espressamente previsto che il menzionato Comitato fosse istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo anche le necessarie competenze professionali.

Le attribuzioni del Comitato sono state successivamente rinforzate da una serie di provvedimenti quali:

- a) ai sensi del punto c) del comma 7 dell'art. 14 (si veda anche l'art. 5) del Decreto Legislativo n. 206 del 12 aprile 2001, il CNBBSV è organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
- b) ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 224 dell' 8 luglio 2003, è organo consultivo – unitamente al Consiglio superiore di sanità – della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- c) ai sensi del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla Legge 22 febbraio 2006, n. 78 in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il Comitato è stato individuato quale organo consultivo dell' Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;
- d) ai sensi degli art. 15 e 16 della legge n. 85 del 2009 il Comitato è stato individuato quale organo di garanzia per *"l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio"*.

Nel sopra citato parere, il Consiglio di Stato, riferendosi ad analoghi organismi collegiali (tra cui il Comitato nazionale per la bioetica), ha opportunamente posto in



rilievo come essi "sono caratterizzati da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

Nel parere viene, inoltre, particolarmente sottolineata la rilevanza dell'istituzione in adempimento di obblighi internazionali.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, il Consiglio di Stato ha ricordato che: "...la Sezione consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato (adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione ed il riordino di commissioni, comitati ed altro organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che è da escludere in radice la possibilità della soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati nel nostro Paese, in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordato bilateralmente." (citato parere n. 2358/2010 espresso dalla Sezione I del Consiglio di Stato, nella Adunanza del 19 maggio u.s.).

Sempre nel medesimo parere, è - altresì - rilevato che "...la 'linea evolutiva di graduale declino degli organi collegiali' - così come è stata definita da taluni - non può certamente essere portata fino alle estreme conseguenze con l'effetto di privare l'Amministrazione, in modo indiscriminato, del significativo apporto in termini di competenza, ponderazione e conoscenza che soltanto organismi siffatti possono rendere".

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto conclusivamente che «mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (art. 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni" (art. 68, comma 1)».

Proprio con riferimento al Comitato nazionale per la bioetica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che esso non sia assoggettabile alla normativa *de quo*, in quanto istituito "in adempimento di obblighi internazionali", ed in particolare, "in ossequio alla Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1100 del 2 febbraio 1989 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1989, relative ai problemi etici della manipolazione genetica, richiamate nel preambolo del decreto istitutivo e rappresenta l'organo deputato alle "consultazioni" di cui al compinato disposto degli articoli 1 e 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145.

Ora, considerato quanto sopra illustrato, non vi è dubbio alcuno che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita non solo è stato istituito e svolge funzioni attribuite da norme adottate nell'Ordinamento in adempimento di obblighi comunitari e trattati internazionali, ma ha competenze non riconducibili in alcun modo al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



In effetti il Comitato è necessariamente composto, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della citata legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche da esperti in: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacia, igiene, oltre che da rappresentanti di Ministeri ed Enti afferenti per materia.

Inoltre, il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita opera in una posizione di grande autonomia, requisito indispensabile al fine di poter svolgere i propri compiti di consulenza al Presidente del Consiglio *"in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato"*, così come rilevato dal Consiglio di Stato.

Sembra, pertanto, opportuno che anche il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, analogamente agli organismi oggetto del citato parere del Consiglio di Stato, sia sottratto alla normativa di riordino, al fine di poter continuare a svolgere le funzioni ad esso attribuite sia dall'ordinamento interno sia da norme internazionali.

Si propone, dunque, lo schema di d.P.R. allegato, con il quale all'art. 1 si intende modificare il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, al fine di sottrarre il Comitato alla citata normativa di riordino.

L'articolo 2 è invece indirizzato a garantire gli obiettivi di contenimento imposti dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Di per sé, tale disposizione sarebbe applicabile limitatamente agli organismi prorogati, mentre il presente Comitato dovrebbe essere escluso da tale disposizione in forza dell'effetto abrogativo dell'art. 1. Tuttavia, in considerazione dei risparmi attesi e degli obiettivi complessivi di contenimento degli oneri, perseguiti sin qui dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene di poter inserire anche il capitolo di bilancio sul quale gravano gli oneri di funzionamento del CNBBSV, come da relazione tecnica.

L'articolo specifica quindi che la spesa dell'organismo in questione è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, vale a dire una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nel 2005.



## RELAZIONE TECNICA

L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto il riordino, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, degli organismi operanti nelle amministrazioni pubbliche, allo scopo di raggiungere l'obiettivo legato al contenimento della spesa pubblica.

Tale riordino è avvenuto con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Su tale quadro normativo è intervenuto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto ulteriori riduzioni per gli organismi collegiali ed ha individuato altri criteri da adottare in sede di attuazione del comma 2-bis del citato art. 29, relativo ad una loro ulteriore proroga.

Il comma 3 dell'art. 68 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, siano individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti in modo da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare detto art. 29 prevede, al comma 1, una riduzione del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta nel 2005 e, al comma 2, stabilisce che, a tal fine, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge, si provvede al riordino di commissioni ed organismi, anche mediante una loro soppressione o accorpamento.

Si evidenzia che gli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 29, e quindi dell'art. 68, comma 3, sono di due tipi:

- alcuni presentano uno specifico capitolo di spesa, in quanto si tratta di organismi che comportano spese di particolare rilevanza. A tale gruppo appartiene il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, oggetto del presente d.P.R.;

- altri invece non prevedono compensi particolari o spese specifiche ma soltanto rimborsi spese e pertanto vengono imputati a generici capitoli istituiti presso ciascun centro di responsabilità, denominati "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni ivi comprese le indennità di missione ed il rimborso per spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione".

Per tale motivo, e data la specificità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in alcuni casi il taglio operato in seguito al riordino è stato esattamente pari al trenta per cento mentre in altri è stato superiore a tale percentuale proprio per assicurare la compensazione tra i differenti centri di responsabilità.



L'impegnato complessivo degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rientranti nel disposto di cui all'articolo 29, per l'anno 2005, è stato pari ad € 2.215.540.

Tale spesa è stata ridotta del 30%, per un importo pari ad euro 664.670, ed è stata fissata in € 1.550.870, costituente il limite di spesa complessivo per i Comitati e le Commissioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanto premesso, occorre evidenziare che il limite di spesa venne considerato nel suo complesso e quindi comprensivo di tutti i centri di responsabilità che si riferiscono al Segretariato Generale ed ai Ministri senza portafoglio e, pertanto, la stessa metodologia deve oggi essere seguita per l'applicazione del comma 3 dell'articolo 68.

Nell'allegata Tabella A sono riportati i capitoli di bilancio su cui insistono gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 2010.

In attuazione dell'articolo 68, comma 3, occorre ora procedere ad una riduzione degli stanziamenti in misura complessiva non inferiore alla riduzione conseguita in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che risulta pari ad euro 664.670,00 (per l'anno 2010 la riduzione sarà proporzionale al tempo successivo all'adozione dei d.P.C.M. di proroga).

Con il presente provvedimento non si dispone la proroga di un organismo; al contrario, si incide sul d.P.R. n. 84 del 2007 al fine di abrogare la menzione del CNBBSV, che deve ritenersi non assoggettabile alla normativa di riordino, come si deduce dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2358 del 2010. Ciononostante, si ritiene di dover estendere gli obiettivi di contenimento anche al capitolo di bilancio su cui gravano i costi, peraltro tutti indiretti, dello stesso Comitato. Ciò, naturalmente, nel quadro della complessiva operazione di riduzione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2010, che sarà operata con appositi provvedimenti a conclusione dell'intero procedimento che avverrà con l'adozione di tutti i d.P.C.M.

Per quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 68, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, procederà con appositi provvedimenti alla riduzione complessiva della spesa per organismi collegiali, da operare sui capitoli di cui alla allegata Tabella A, nelle seguenti misure:

**ANNO 2010**

<b>Stanziamento di competenza</b>	<b>1.208.228,14</b>
<b>Riduzione (6/12 di 664.670)</b>	<b>332.335,00</b>
<b>Stanziamento dopo variazione</b>	<b>875.893,14</b>
<b>Riduzione a regime</b>	<b>664.670,00</b>



Relativamente al Comitato oggetto del presente d.P.R., le spese gravano sul capitolo di spesa 179.

Tabella A

CA P	Denominazione Capitolo	Stanziamen- to Competenza 2010
	<b>CR 1 SEGRETARIATO GENERALE</b>	
016 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE-	38.000,00
017 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA IVI COMPRESSE LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI	96.151,14
017 7	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	76.000,00
017 9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE E DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE	129.960,00
	<b>CR 2 CONFERENZA STATO REGIONI</b>	
025 9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	1.710,00
	<b>CR 3 RAPPORTI CON IL PARLAMENTO</b>	
029 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	11.000,00
	<b>CR 4 POLITICHE COMUNITARIE</b>	



032 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	15.000,00
<b>CR 5 RIFORME ISTITUZIONALI</b>		
035 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	28.500,00
<b>CR 6 FUNZIONE PUBBLICA</b>		
039 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.L.G. 29/93)	29.150,00
039 7	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	50.000,00
<b>CR 7 AFFARI REGIONALI</b>		
045 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	27.000,00
<b>CR 8 PARI OPPORTUNITA'</b>		
050 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	14.535,00
051 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	435.220,00



<b>CR 10 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO</b>		
058 4	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELL'OSSERVATORIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (D.LGS. 286/99)	102.400,00
059 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	10.800,00
<b>CR 14 POLITICHE ANTIDROGA</b>		
079 2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	84.000,00
<b>CR 15 POLITICHE PER LA FAMIGLIA</b>		
083 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	22.800,00
<b>CR 16 GIOVENTU'</b>		
084 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	16.000,00
<b>CR 19 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA</b>		
084 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESSE L'INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	20.000,00



	<b>TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTO 2010</b>	<b>1.208.228,14</b>
--	---	---------------------

La verifica delle presente e delle somme versate, effettuata al senno per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cant'o*

**23 FEB. 2011**

